



Allegato 1)

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della Legge n.3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCSS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCSS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopraccitate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Divieto di fumo

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

La disciplina statale ha individuato in modo preciso le aree esterne in cui si applica il divieto di fumo. La Legge Regionale n. 9/2016, di modifica alla L.R. n. 17/2007 ha recepito tali indicazioni.

Quindi, il divieto di fumare si applica anche:

- nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari;
- in tutte le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della Legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri). Tali aree e pertinenze sono appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica.

È vietato fumare inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati. In osservanza del principio di precauzione si invita inoltre a non utilizzare nei luoghi precedentemente citati la sigaretta elettronica (c.d. e-cig) e prodotti a tabacco riscaldato e non combusto e dispositivi analoghi disponibili sul mercato.

Art. 4 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito secondo i seguenti criteri:

- per i Presidi Ospedalieri al Direttore di Presidio;
- per le altre strutture al Responsabile della medesima.

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, nonché le pertinenze esterne, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, così come modificato dalla L.R. n. 9/2016, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento;
- c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione; iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 - Agenti accertatori

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dall'Azienda come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare :

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (allegato al presente regolamento), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore), ovvero via posta elettronica certificata.

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Servizio Risorse Umane dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L.n. 689/81: al trasgressore viene consegnato uno stampato contenente le coordinate del c/c postale o bancario dell'Azienda su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento. Ulteriori modalità di pagamento che verranno attivate in adempimento ad obblighi normativi, saranno consultabili in apposita sezione sul sito aziendale. Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare denaro pubblico non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia: una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore; una copia viene trasmessa tempestivamente all'Ufficio Sanzioni competente del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda USL quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni; una copia viene conservata a cura dell'Agente notificatore. Qualora non sia possibile contestare direttamente la violazione, l'agente accertatore provvederà a trasmettere due copie del verbale all'Ufficio amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica, che provvederà alla notificazione tramite servizio postale.

Art. 7 - Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191). In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art. 9 - Rapporto

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto all'Ufficio Sanzioni dell'Azienda USL presso il Dipartimento di Sanità Pubblica che è competente ad accertare il pagamento, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Ufficio amministrativo del DSP, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 10

Ai sensi dell'art.18 della L.689/81 entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore può inviare scritti difensivi e documenti al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 11 - Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, e successive modifiche, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

Art. 12 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e smi e del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dalla suddetta normativa.

Art. 14 - Decorrenza.

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il regolamento di cui alla delibera n. 269 del 27/02/2012.

Art. - 15 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.

Verbale di sanzione

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N.....

Oggi ... alle ore ... nei locali siti in Via n.
il sottoscritto in qualità di Agente Accertatore

ha accertato che il/la Sig./Sig.ra nato/a a.....
.....il..... residente a..... in Via
..... n..... telefono n..... (documento di
riconoscimento)
Minorenne soggetto a potestà/tutela di

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51 Legge 3/2003 e successive modifiche e Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 in quanto fumava all'interno di....., locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'articolo 3 della L.R. n. 17/2007 e successive modifiche, in quanto fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51, comma 1-bis della Legge 3/2003, come recepite dalla L.R. n. 17/2007, e successive modifiche, in quanto fumava in una pertinenza esterna di una struttura di presidio ospedaliero, o in una pertinenza esterna di un reparto di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria di una struttura di presidio ospedaliero, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

L'illecito suddetto, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, può essere estinto eseguendo il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal giorno della contestazione o della notificazione, di EURO.....
In caso di notificazione a mezzo raccomandata A.R. si dovranno aggiungere EURO.....per le spese postali, per un totale di EURO.....

Il pagamento si effettua mediante versamento tramite apposito bollettino su c/c postale 67096800 o tramite bonifico su medesimo conto - codice IBAN: IT88R0760112700000067096800

Copia del presente verbale sarà trasmessa assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti, all'Ufficio Sanzioni presso il Dipartimento Sanità Pubblica.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, entro 30 giorni dalla notificazione del presente verbale, l'interessato può presentare al Direttore Generale dell'Ausl di Parma scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. L'Autorità adita determina con ordinanza l'entità della sanzione, oppure, se riconosce infondato il presente accertamento, ordina l'archiviazione degli atti.

RELATA DI NOTIFICA

Il presente processo verbale viene notificato:

mediante consegna a mano a:

Il trasgressore.....

mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R.

Il verbalizzante

NOTIFICAZIONI

Trattandosi di persona soggetta a potestà/tutela, la violazione viene notificata/contestata anche al/alla Sig./Sig.ra

Tipologia di segnaletica interna ed esterna ex nota RER PG 371828 del 25/02/2018

**OSPEDALI E SERVIZI SANITARI
SENZA FUMO**



VIETATO FUMARE

DELEGATO ALLA VICINANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALLACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GUCQUIZARA

**OSPEDALI E SERVIZI SANITARI
SENZA FUMO**



VIETATO FUMARE
NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI
E NELLE PERTINENZE ESTERNE

DELEGATO ALLA VICINANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALLACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GUCQUIZARA

**OSPEDALI E SERVIZI SANITARI
SENZA FUMO**



VIETATO FUMARE
NELLE PERTINENZE ESTERNE

DELEGATO ALLA VICINANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALLACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GUCQUIZARA

PITTOGRAMMA EX UNI EN ISO 7010:2012



OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE

Legge n. 584 del 11/11/75; Legge n. 3 del 16/01/2003 art. 51; DPCM 23/11/03; Accordo Ministero Salute - Interni - Giustizia - Regioni 16/12/04; Legge Regionale 17/07 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275, raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile di Struttura Sanitaria o Amministrativa.

Soggetti delegati all'accertamento e contestazione delle infrazioni:

L'accertamento e contestazione delle infrazioni spetta inoltre al personale dei corpi di Polizia Amministrativa Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE

Legge n. 584 del 11/11/75; Legge n. 3 del 16/01/2003 art. 51; DPCM 23/11/03; Accordo Ministero Salute - Interni - Giustizia - Regioni 16/12/04;
Legge Regionale 17/07 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275, raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile di Struttura Sanitaria o Amministrativa.

Soggetti delegati all'accertamento e contestazione delle infrazioni:

L'accertamento e contestazione delle infrazioni spetta inoltre al personale dei corpi di Polizia Amministrativa Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI E NELLE PERTINENZE ESTERNE

Legge n. 584 del 11/11/75; Legge n. 3 del 16/01/2003 art. 51; DPCM 23/11/03; Accordo Ministero Salute - Interni - Giustizia - Regioni 16/12/04; Legge Regionale 17/07 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275, raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile di Struttura Sanitaria o Amministrativa.

Soggetti delegati all'accertamento e contestazione delle infrazioni:

L'accertamento e contestazione delle infrazioni spetta inoltre al personale dei corpi di Polizia Amministrativa Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.